

Tra obbligo e adesione:
quale ruolo per il diritto?

Vaccinando su e giù per lo stivale

4^a edizione



LA SCIENZA PUO' SALVARTI LA VITA

Art. 32 Costituzione

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.


Art. 32 Costituzione

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure


gratuite agli indigenti.
CASI TASSATIVI

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Relazioni triadica: Le posizioni giuridicamente rilevanti



Relazioni triadica: Le posizioni giuridicamente rilevanti




Relazione triadica: Le posizioni giuridicamente rilevanti


ESIGENZA DI BILANCIAMENTO

Selezione dei bisogni che
si manifestano
nell'ambito etico di
libertà

Dall'aspirazione
individuale alla pretesa
giuridica



Diritto e medicina



Marta Tomasi - Trento, 17 febbraio 2018

Antecedenti storici

REGNO DELLE DUE SICILIE

Ogni cittadino siciliano, che da oggi in avanti non avrà cura di vaccinare i figli, non potrà aver parte diretta o indiretta nella formazione della legge, né potrà essere ammesso né consigli civici. Ciò sarà rilevato dalla nota che si presenterà dal magistrato municipale

Costituzione di Sicilia, Capo XII

REGNO D'ITALIA

Legge sanitaria del Regno di Italia del 22 dicembre 1888 (Crispi-Pagliani): obbligo di vaccinazione anti vaiolosa per tutti i nuovi nati

I vaccini obbligatori

- antidifterica (Legge del 6 giugno 1939 n. 891 - Legge del 27 aprile 1981 n. 166);
- antitetanica (Legge 292 del 1963 - Legge del 20 marzo 1968 n. 419);
- antipoliomielitica (Legge del 4 febbraio 1966 n. 51);
- antiepatite virale B (Legge del 27 maggio 1991 n. 165).

Tutti gli altri sono facoltativi, anche se il Sistema sanitario nazionale ne favorisce l'uso e garantisce la gratuità.

I vaccini obbligatori fino al 2017

- antidifterica (Legge del 6 giugno 1939 n. 891 - Legge del 27 aprile 1981 n. 166);
- antitetanica (Legge del 20 marzo 1968 n. 419);
- antipoliomielitica (Legge del 4 febbraio 1966 n. 51);
- antiepatite virale (Legge del 27 maggio 1991 n. 165).

GIUSTIFICAZIONE DELL'OBBLIGO?

Tutti gli altri erano facoltativi, anche se il sistema sanitario nazionale ne favoriva l'uso e garantiva la gratuità.

Quali sanzioni?

SANZIONE DIRETTA: penale poi ammenda pecuniaria

SANZIONE INDIRETTA: certificazione vaccinale per l'ammissione alla scuola dell'obbligo primaria

In caso di rifiuto?

Procedura vaccinale coattiva da parte del Tribunale dei minori

d.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518: il preside e l'ufficiale sanitario possono disporre vaccinazioni e allontanamenti dalla scuola nel caso di infezione

I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata non possono ammettere alla scuola o agli esami gli alunni che non comprovino, con la presentazione di certificato rilasciato ai sensi di legge, di essere stati sottoposti alle vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie

La storia degli obblighi vaccinali



"Gli obblighi caduti nel desueto"

Un caso

1992 rifiuto di sottoporre la figlia a vaccinazione anti-polio

Tribunale minori Venezia: affievolimento potestà genitoriale "limitatamente alla somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie" e ordina la vaccinazione

Corte d'Appello: conferma l'affievolimento ma solo per fare accertamenti

Cassazione (3009/1994): conferma la decisione della Corte d'appello = **esclusione della coercibilità dei vaccini**.
Ordine del giudice non si estende a «una statuizione, sull'esistenza o no di una situazione di pericolo e, ancor meno, un comando di assoggettamento coattivo alla vaccinazione»

Nuove previsioni normative

d.l. 273/1994, art. 9:

Co. 1: "l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie su minori non può essere coercitivamente imposta con l'intervento della forza pubblica"

Co. 3: Genitori "personalmente responsabili di ogni effetto dannoso subito dal minore o da terzi, conseguente all'inosservanza delle disposizioni di legge sulle vaccinazioni obbligatorie"

Legittimità dell'obbligo

Corte costituzionale:

Sent. 142/1983 e 134/1988: contrapporre ad una legge palesemente intesa alla tutela della salute un generico e soggettivo convincimento della sua inopportunità

Sent. 307/1990: «il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività (...) esige che in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico, ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri».

Sent. 258/1994: inammissibilità della questione per accertata beneficialità dei vaccini. Eventuali rischi bilanciati da indennizzo (Legge 25 febbraio 1992, n. 210 - Risarcimento pecuniario per i danni permanenti derivanti da vaccinazioni obbligatorie)

Marta Tomasi - Trento, 17 febbraio 2018

Ulteriori modifiche

d.P.R. 355/1999 modifica quello del '67
Nel caso di mancata presentazione del
certificato vaccinale il fatto è
comunicato all'unità sanitaria locale
e al Ministero della sanità.

"La mancata certificazione non
comporta il rifiuto di ammissione
dell'alunno alla scuola dell'obbligo o
agli esami".

Ulteriori modifiche

d.P.R. 355/1999 modifica quello del '94

Nel caso di mancata certificazione del
certificato vaccinale il fatto è
comunicato **PERDE INCENTIVO ALLA
SUA APPLICAZIONE**
e al Ministero della Sanità.

"La mancata certificazione non
comporta il rifiuto di ammissione
dell'alunno alla scuola dell'obbligo o
agli esami".

Legittimità dell'obbligo ed eventuali eccezioni

Corte Costituzionale 262/2004

- Il giudice che solleva la questione "quonon chiarisce se l'opposizione dei genitori alla vaccinazione sia motivata solo dalla **convinzione della illegittimità del relativo obbligo legale** o dalla **allegata pericolosità in concreto**, per il minore, della somministrazione del vaccino, in ragione di specifiche condizioni cliniche[...] o in ragione del fatto che il vaccino in uso contiene mercurio, del quale si contesta la pericolosità;
- che, nel caso di opposizione motivata da specifiche condizioni sanitarie del minore, il giudice minorile dovrebbe operare i necessari **approfondimenti tecnico-sanitari**[...];
- che, nel caso di opposizione motivata dalla allegata pericolosità del vaccino in uso, si tratterebbe di valutare, sulla base di **comprovati elementi di natura tecnico-scientifica**, la fondatezza di tale allegazione"

Legittimità dell'obbligo ed eventuali eccezioni

Cassazione 143384/2005

• "Il dovere di tutelare la salute del minore da parte del genitore che costituisce causa di giustificazione della infrazione non può risolversi [...] nel **timore generico** di un pregiudizio per il minore, ma deve concretarsi nella prospettazione di specifiche ragioni che nel singolo caso rendono la vaccinazione pericolosa e nella dimostrazione di particolari **controindicazioni**, desunte dalla salute del soggetto da vaccinare, o quanto meno di **fatti concreti** che siano comunque tali da giustificare l'**erronea** persuasione di un pericolo per il minore"

Legittimità dell'obbligo ed eventuali eccezioni

Cassazione 143384/2005

- Il dovere di tutelare la salute del minore da parte del genitore che costituisce causa di giustificazione non può risolversi nel timore generico di un pregiudizio morale, ma deve interpretarsi nella prospettiva di specifiche ragioni che nel singolo caso giustificano l'azione pericolosa e nella dimostrazione di particolare incapacità della salute del soggetto da vaccinare, o quanto meno di **fatti concreti** che siano comunque tali da giustificare l'**erronea** persuasione di un pericolo per il minore"

Percorso per il superamento dell'obbligo vaccinale

Piano nazionale vaccini 2005-2007:
«sarebbe preferibile (...) l'impegno per
l'informazione e la persuasione,
piuttosto che l'imposizione legale»,
consentiva ad alcune Regioni di
intraprendere «un percorso per una
futura sperimentazione della
sospensione dell'obbligo vaccinale»

Le leggi regionali - dall'obbligo all'adesione consapevole

Legge Regionale Veneto 27 marzo 2007: Sospensione dell'obbligo vaccinale per l'età evolutiva.

1. Sospensione obbligo vaccinale disposto dalle leggi statali per i nuovi nati (L.1.2008)
2. USL continueranno a garantire offerta e gratuità
3. piano di monitoraggio semestrale del sistema vaccinale
4. Temporanea sospensione dell'applicazione della legge regionale da parte del Presidente della Giunta qualora si verificchino eventi epidemiologici rilevanti o qualora il Comitato tecnico scientifico segnali una situazione di allarme in relazione ai tassi di copertura vaccinale.

E ritorno

CORRIERE DELLA SERA / CRONACHE

ALL'OSPEDALE UN 27ENNE E UNA DONNA DI 58 ANNI

Meningite, altri due casi in Toscana Contagiate 56 persone in 15 mesi

Appello dell'assessore alla Salute, Stefania Saccardi: «Il vaccino è l'unica prevenzione possibile ed è gratuito». Il mistero delle infezioni atipiche a nord dell'Arno



725

C

di



Prevenzione

Home

Alimentazione

Forma & Bellezza

Medicina

Prevenzione

CORRIERE DELLA SERA

CORRIERE FIORENTINO / CRONACA



Un gesto molto bello potreste farlo voi, contribuenti. All'Unior Ciechi e degli Iprovedenti date il 5x1.000. Basta quello.

SANITÀ



Saccardi e il caso Lia: qui si cambia «Vaccini obbligatori a scuola»

La Toscana punta ad una legge nazionale che reintroduca l'obbligatorietà della vaccinazione per i bambini in età scolare ed evitare altri casi come quelli di Greve in Chianti

"Al nido solo se vaccinati". In Emilia il primo obbligo

Pronta la legge per scongiurare il ritorno di polio, difterite ed epatite
L'assessore: prevenzione in calo, dobbiamo intervenire. Genitori divisi

di ELEONORA CAPELLI e ILARIA VENTURI

E ritorno

Legge in Emilia Romagna: Legge regionale 25 novembre 2016, n. 19, Servizi educativi per la prima infanzia.

Proposta di legge in Toscana: «Disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di età»

Delibera Comune di Trieste: n. 72 del 28 novembre 2016 → oggetto di ricorso davanti al T.A.R. Friuli Venezia Giulia (sent. 16 gennaio 2017, n. 20) → i rischi da sottoposizione a vaccino sono superiori rispetto ai rischi che si corrono a non vaccinarsi solo in tanto in quanto la maggioranza dei soggetti scelga di sottoporsi a vaccinazione

E ritorno

Legge in Emilia Romagna: Legge regionale 25 novembre 2016, n. 19, Servizi educativi per la prima infanzia.

Proposta di legge in Toscana: «Disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di età»

Delibera Comune di Tar-FVG 2017 n. 72 del 28 novembre
L'esistenza del diritto individuale di Friuli Venezia Giulia (T.A.R. → i rischi da non vaccinare i propri figli è condizionata dalla scelta in senso opposto della maggior parte degli altri genitori non vaccinarsi solo in quanto la maggioranza dei soggetti si sottoporsi a vaccinazione

Tendenze più recenti

Piano nazionale della prevenzione
vaccinale 2017-2019

promozione e rafforzamento delle
prassi vaccinali: «la diffusione di
informazioni non basate su prove
scientifiche da parte di operatori
sanitari è moralmente deprecabile,
costituisce grave infrazione alla
deontologia professionale oltreché
essere contrattualmente e
legalmente perseguibile».

D.L. 73 e Legge 119/2017

Da 4 a 12/10 vaccinazioni obbligatorie
Esenzioni per i minori soggetti a
comprovata immunizzazione naturale o
versanti in specifiche condizioni
cliniche documentate, attestate dal
medico di medicina generale o dal
pediatra di libera scelta.

In caso di mancato adempimento: scuole
infanzia: non ammissione e multa.

Dalle scuole elementari: multa (€100-
€500-€7500)

Il ricorso del Veneto

Assenza dei requisiti di straordinarietà, necessità e urgenza imposti dall'art. 77, co. 2 Cost.

Violazione:

- i) del diritto alla salute e del diritto allo studio (artt. 2, 32 e 34 della Costituzione);
- ii) dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità' (art. 3 della Costituzione),
- iii) del principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione)

→ Ingiustificata compressione delle prerogative regionali

La sentenza della Corte costituzionale n. 5/2018

Le misure in questione rappresentano una scelta spettante al **legislatore nazionale**.

Questa scelta **non è irragionevole**, poiché volta a tutelare la salute individuale e collettiva e fondata sul dovere di solidarietà nel prevenire e limitare la diffusione di alcune malattie.

Il passaggio da una strategia basata sulla persuasione a un sistema di obbligatorietà **si giustifica** alla luce del **contesto attuale** caratterizzato da un progressivo calo delle coperture vaccinali.

La legge di conversione ha modificato il decreto legge **riducendo** sensibilmente le **sanzioni** amministrative pecuniarie e prevedendo che, in ogni caso, debbano essere precedute dall'**incontro** tra le famiglie e le autorità

Infine, la mancata vaccinazione non comporta l'esclusione dalla scuola dell'obbligo dei minori, che saranno di norma inseriti in classi in cui gli altri alunni sono vaccinati.

La sentenza della Corte costituzionale n. 5/2018

Le misure in questione **rappresentano una scelta spettante al legislatore nazionale.** **EGUAGLIANZA**

Questa scelta **non è irragionevole**, poiché volta a tutelare la salute individuale e collettiva e fondata sul dovere di solidarietà nel prevenire e limitare la diffusione di alcune malattie.

Il passaggio da una strategia basata sulla persuasione a un sistema di obbligatorietà **si giustifica** alla luce del **contesto attuale** caratterizzato da un progressivo calo delle coperture vaccinali.

La legge di conversione ha modificato il decreto legge **riducendo** sensibilmente le **sanzioni** amministrative pecuniarie e prevedendo che, in ogni caso, debbano essere precedute dall'**incontro** tra le famiglie e le autorità

Infine, la mancata vaccinazione non comporta l'esclusione dalla scuola dell'obbligo dei minori, che saranno di norma inseriti in classi in cui gli altri alunni sono vaccinati.

La sentenza della Corte costituzionale n. 5/2018

Le misure in questione ~~ra~~ ~~ppresentano~~ ~~una~~ scelta spettante al **EGUAGLIANZA** ~~legislatore nazionale.~~

Questa scelta ~~non~~ è ~~irrragionevole~~, poiché volta a tutelare la salute individuale e collettiva, e a ~~prevenire e limitare la diffusione di alcune malattie.~~ **NON IRRAGIONEVOLEZZA**

Il passaggio da una strategia basata sulla persuasione a un sistema di obbligatorietà **si giustifica** alla luce del **contesto attuale** caratterizzato da un progressivo calo delle coperture vaccinali.

La legge di conversione ha modificato il decreto legge **riducendo** sensibilmente le **sanzioni** amministrative pecuniarie e prevedendo che, in ogni caso, debbano essere precedute dall'**incontro** tra le famiglie e le autorità

Infine, la mancata vaccinazione non comporta l'esclusione dalla scuola dell'obbligo dei minori, che saranno di norma inseriti in classi in cui gli altri alunni sono vaccinati.

La sentenza della Corte costituzionale n. 5/2018

Le misure in questione ~~ra~~ **EGUAGLIANZA** spettante al **legislatore nazionale.**

Questa scelta ~~non è irragionevole, poiché volta a tutelare la salute individuale e collettiva, e a garantire la solidarietà nel prevenire e limitare la diffusione di alcune malattie.~~ **NON IRRAGIONEVOLEZZA**

Il passaggio da una ~~strategia basata sulla persuasione a un sistema di obbligatorietà~~ **si giustifica** alla luce del **contesto attuale** caratterizzato da un ~~progressivo calo delle coperture vaccinali.~~


La legge di conversione ~~ha giustificato il decreto legge~~ **riducendo** sensibilmente le **sanzioni amministrative pecuniarie** e prevedendo che, in ogni caso, debbano essere ~~prevedute dall'incontro~~ tra le famiglie e le autorità

Infine, la mancata vaccinazione non comporta l'esclusione dalla scuola dell'obbligo dei minori, che saranno di norma inseriti in classi in cui gli altri alunni sono vaccinati.

La sostenibilità del pluralismo

SOGGETTIVIZZAZIONE
DEL DIRITTO

...fino al punto limite di
tenuta del sistema.



Il diritto

DATO SCIENTIFICO

DATO SOCIO-CULTURALE

DATO ECONOMICO-FINANZIARIO

OPPORTUNITA' POLITICA



Il diritto



Marta Tomasi - Trento, 17 febbraio 2018

Grazie!

www.biodiritto.org

marta.tomasi@unitn.it

Vaccini e autismo?

Numerosi i provvedimenti giudiziari
che si sono espressi sui rapporti
causali intercorrenti fra
trattamenti vaccinali (non solo il
vaccino trivalente) e il prodursi di
danni (non solo l'insorgere di
disturbi del comportamento di tipo
autistico) nelle persone ad essi
sottoposti

Due elementi incidono sulle soluzioni

1. poco scrupoloso atteggiamento dei periti che asseriscono una diretta consequenzialità fra vaccinoterapia ed evento dannoso.
2. criterio di accertamento delle condizioni per la concessione di un indennizzo che non richiede un grado assoluto di certezza, ma un approccio basato sulla logica del "più probabile che non"
correlazione fra l'evento e il danno deve essere provata in misura certamente superiore al contrario.

Busto Arsizio 2009

Condanna nonostante CTU contraria alla sussistenza del nesso causale.

«in campo biopatologico è estremamente difficile raggiungere un grado di certezza assoluta e, pertanto, la sussistenza del nesso causale fra un determinato antecedente e un evento dannoso ben può essere affermata in base ad un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, soprattutto quando manca la prova della preesistenza, della concomitanza e della sopravvenienza di altri fattori determinanti».

Corte d'Appello di Bologna

2012

CTU appello: escludeva che, «sulla base di una buona evidenza medico-scientifica e di una sufficiente probabilità logica e scientifica», si potesse ritenere esistente un collegamento causale fra la condizione sviluppata e la vaccinazione di profilassi trivalente.

non sarebbe possibile «ritenere valido il riportato assioma che, in assenza di dimostrazione di altre cause (...), l'origine del disturbo sia da riferire alla vaccinazione sulla base del solo criterio temporale»;

non vi sarebbe «sulla base di ciò che oggi è riconosciuta essere l'evidenza medico-scientifica, alcuna possibilità di correlare con meccanismo causa-effetto la comparsa dell'autismo alle vaccinazioni. L'apparente assenza di altre cause deve essere vista solo come attuale assenza di più approfondite informazioni».

Grazie!

www.biodiritto.org

marta.tomasi@unitn.it